

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
Provincia di ASTI

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D.LGs. DEL 19/8/2016 N.175 E S.M.I..

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 8 del 20/12/2023, concernente Revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Dato atto che il Consiglio Comunale di Rocca d'Arazzo (AT) con propria deliberazione n.33 del 25/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, procedette alla revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art.24 del decreto legislativo 19/8/2016, numero 175 e s.m.i

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto che ai sensi degli art. 20 e 26, comma 11, del suddetto decreto legislativo è fatto obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione all'esercizio precedente;

Considerato:

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune , fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (c.3, T.U.S.P.);le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia approvato un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

RISCONTRI

Rilevato:

- che il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

| DENOMINAZIONE | SEDE | % DI PARTECIPAZIONE | OGGETTO SOCIALE |
|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| Gestione Ambiente Integrata dell'Astigiano S.p.a. G.A.I.A. s.p.a. | Via Brofferio 48 Asti | 0,24% | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali. |
| Gruppo di Azione Locale - GAL - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità- Soc. Coop. a r.l. | Via Roma n. 13 Costigliole d'Asti | 1,96% | Promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani |

- che l'Ente intende confermare l'assetto complessivo delle società partecipate dell'Ente;
- che non sussistono condizioni normative che impongano azioni di razionalizzazione;

CONCLUSIONE

Esprime

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto la Revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo dell'Ente per le forniture ricevute, attuando opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo.

Torino, 19/12/2023

IL REVISORE UNICO

Sergio Massimello

firmato in originale